



Federazione Gilda-Unams

GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Via Aniense, 14 - 00198 ROMA

Tel. 068845005 - 068845095 • Fax 0684082071 • Sito internet: www.gildains.it

L'APPRODO AL POSTO FISSO

Manuale essenziale: diritti, prerogative, adempimenti per entrare con sicurezza nella nuova condizione professionale.

Attenzione: novità introdotta dalla Legge 79 del 29 giugno 2022

PERCORSO ANNUALE DI FORMAZIONE E PROVA IN SERVIZIO

I docenti assunti a tempo indeterminato sono tenuti ad effettuare un percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti. Queste attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno **50 ore**, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della Legge 107/2015, e rivestono carattere di obbligatorietà.

Il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio sono subordinati allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno **centottanta giorni** nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno **centoventi** per le attività didattiche e al **superamento di un TEST finale**.

Sono **computabili** nei **centottanta giorni** tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Sono compresi nei **centoventi giorni** di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Fermo restando l'obbligo delle attività da svolgere, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Le attività formative del percorso di formazione e prova hanno una durata complessiva di **50 ore**, organizzate in **4 fasi**:

- incontri propedeutici e di restituzione finale;*
- laboratori formativi;*
- "peer to peer" e osservazione in classe;*
- formazione on-line.*

6 ore Incontri propedeutici e di restituzione finale.

L'amministrazione scolastica territoriale organizza almeno un **incontro formativo propedeutico** a livello di ambito territoriale, finalizzato a illustrare le modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola e un **incontro conclusivo**, finalizzato a compiere una valutazione complessiva dell'azione formativa realizzata.

12 ore Laboratori formativi

Le attività di formazione sono progettate a livello territoriale tenendo conto del bilancio di competenze e sulla base della conseguente rilevazione dei bisogni formativi. Le iniziative si caratterizzano per l'adozione di metodologie laboratoriali (di scambio professionale, ricerca-azione, rielaborazione e produzione di sequenze didattiche) e per i contenuti strettamente attinenti all'insegnamento.

Le attività si articolano in **4 incontri** in presenza della durata di **3 ore**. È prevista l'elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata dal docente coordinatore del laboratorio. Tale documentazione è inserita dal docente neoassunto nel proprio portfolio professionale.

6 ore Peer to peer – formazione tra pari e verifica in itinere

L'attività di osservazione in classe, **svolta dal docente in periodo di prova e dal tutor**, è finalizzata al miglioramento delle *pratiche didattiche*, alla *riflessione condivisa* sugli aspetti salienti dell'azione di insegnamento. L'osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività



e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli alunni, sulla costruzione di ambienti di apprendimento positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.

Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente in periodo di prova.

20 ore di Formazione on-line

La formazione on-line consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:

- a. **analisi e riflessioni** sul proprio percorso formativo;
- b. **elaborazione** di un proprio portfolio professionale che documenta la progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche;
- c. **compilazione** di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;
- d. libera **ricerca** di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo.

Portfolio professionale

Nel corso del periodo di formazione il docente **cura** la predisposizione di un proprio portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:

- a. *uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;*
- b. *l'elaborazione di un bilancio di competenze, all'inizio del percorso formativo;*
- c. *la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;*
- d. *la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.*

Il docente Tutor

Durante il percorso di formazione il docente in periodo di prova sarà affiancato da un *docente tutor* che favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento.

La collaborazione tra il docente in periodo di prova e il docente tutor si esplica in momenti di reciproca osservazione oltre che nella elaborazione, sperimentazione e validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.

Valutazione del percorso di formazione

Al termine dell'anno scolastico, nell'intervallo temporale

intercorrente tra il termine delle attività

didattiche e la conclusione dell'anno scolastico, il **Comitato** di valutazione è convocato dal dirigente scolastico per procedere all'accertamento delle competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente in periodo di prova e conseguentemente all'espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.

Il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L'assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l'espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.

Il Comitato procede contestualmente all'accertamento delle competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente attraverso un **test finale** sottoposto al docente, consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal tutor accogliente, nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova.

In caso di **superamento del test finale** e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di **conferma in ruolo**.

In caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova indicando gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

N.B. al momento della pubblicazione del presente opuscolo non è stato ancora emanato il decreto attuativo della Legge 79/22 previsto entro il 31 luglio 2022

GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

ARTICOLO 34

La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

LE PRINCIPALI POSIZIONI DELLA GILDA IN 10 PUNTI



1. Valorizzazione della docenza attraverso l'istituzione di un contratto specifico che riconosca la peculiarità non impiegatizia della professione docente.
2. Istituzione di un Consiglio Superiore della Docenza che garantisca l'esplicazione della libertà di insegnamento, prevista dalla Costituzione.
3. Introduzione del Presidente elettivo del Collegio dei docenti del quale vanno rafforzate le prerogative, nel campo della didattica.
4. Revisione del sistema dell'autonomia delle scuole introdotto con la legge n. 59 del 1997, in una visione non aziendalistica delle Istituzioni scolastiche. La revisione degli organi collegiali riveste una particolare urgenza, con una chiara divisione tra le competenze sulla didattica e quelle amministrative. La contrattazione di secondo livello dovrà svolgersi per ambiti distrettuali o reti di scuole, superando l'attuale livello di singola istituzione scolastica.
5. Introduzione di un organico di istituto funzionale, stabile, di durata pari al corso di studi, che garantisca la stabilità del corpo docente e la necessaria continuità didattica.
6. Generalizzazione della Scuola dell'Infanzia Statale sul territorio nazionale, essendo intollerabile che una gran parte del Paese sia oggi costretta ad avvalersi della sola scuola privata in questa fascia di età.
7. Soluzione dell'annoso problema del precariato mediante la stabilizzazione, nel rispetto delle norme europee, di tutto il personale con almeno tre anni di servizio; contemporaneo avvio di un sistema di reclutamento serio, efficiente e definitivo.
8. Riconoscimento dell'anzianità di servizio quale elemento fondamentale della carriera dei docenti, in analogia a quanto avviene negli altri paesi europei, valutazione, attraverso un sistema di garanzie, degli eventuali demeriti. Abrogazione delle norme che prevedono forme di aggiornamento obbligatorio, in contrasto con la libertà di insegnamento ed effettiva retribuzione delle attività di aggiornamento professionale.
9. Considerazione delle peculiarità della funzione docente, in relazione alla riforma pensionistica, prevedendo, al raggiungimento di un'elevata anzianità di servizio, una riduzione dell'orario di insegnamento o forme di part time e pensione negli ultimi cinque anni di servizio.
10. Fondamento di ogni richiesta precedente: incremento dei finanziamenti per l'Istruzione, essenziali per lo sviluppo futuro del paese, come previsto dalle direttive europee, in termini reali rapportati al PIL, garantendo innanzi tutto una retribuzione dignitosa ai docenti italiani.



Diritti, prerogative, adempimenti per i neo immessi in ruolo.

Il personale docente assunto in ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado, all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, è tenuto ad una serie di adempimenti per regolarizzare l'assunzione e le proprie posizioni contributive.

Alcune domande sono obbligatorie, altre si presentano nel proprio ed esclusivo interesse.

I DOCUMENTI OBBLIGATORI

Dopo la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, il docente non è tenuto a presentare alcun documento. Sono sufficienti le dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione alle procedure di reclutamento a suo tempo presentate dai candidati inseriti nelle varie graduatorie che hanno permesso l'accesso al ruolo.

Il rilascio di certificazioni da parte della Pubblica Amministrazione è previsto solo nei rapporti fra privati.

Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Saranno le stesse istituzioni scolastiche a dover acquisire i "documenti di rito" del personale neo assunto in ruolo.

Per l'assunzione nel pubblico impiego, inoltre, non è più necessaria la presentazione di certificazioni sanitarie e in particolare del certificato medico di idoneità fisica. È stato introdotto il certificato antipedofilia per tutti i lavoratori dipendenti assunti dopo il 6/4/2014, che per la loro attività abbiano contatti diretti e regolari con minori. Per il personale della scuola è previsto che, all'atto dell'assunzione e su delega dell'interessato, il Dirigente scolastico richieda il certificato penale per accertarsi che il lavoratore non sia stato condannato per reati contro minori. In attesa del documento, lo stesso Dirigente può accettare un'autocertificazione.

Al personale assunto in ruolo rimane l'obbligo di:

- dichiarare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 508 del D. L.vo 297/1994 e dall'art. 53 del D. L.vo 165/2001. Perciò, è necessario che il neo immesso in ruolo non si trovi in costanza di rapporto di lavoro con altre amministrazioni o privati e che non sia titolare o contitolare di un'impresa.

Inoltre, dovrà:

- autorizzare la scuola all'utilizzo e trattamento dei dati personali;
- comunicare la modalità di riscossione dello stipendio;
- richiedere eventuali deduzioni per coniuge, figli o altri familiari a carico;
- presentare eventuale richiesta di assegno per il nucleo familiare.

Il docente deve inoltre dichiarare tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza presso le Amministrazioni statali e altri enti pubblici, il servizio militare, i periodi di lavoro prestati alle dipendenze di privati o in qualità di lavoratore autonomo oppure libero professionista, nonché i titoli di studio posseduti.

La dichiarazione dei servizi va presentata anche se negativa. I servizi e i periodi non dichiarati non possono essere riscattati e computati ai fini del trattamento di pensione; il dipendente può presentare una dichiarazione integrativa entro due anni da quella originaria. La dichiarazione dei servizi può essere presentata anche on-line tramite IOL.

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

DOCUMENTI UTILI, NON OBBLIGATORI

Vi sono inoltre alcune domande non obbligatorie che è bene presentare, altrimenti si rischia di perdere dei diritti che riguardano la progressione economica e di carriera e la pensione futura.

DOMANDE AI FINI DELLA PENSIONE

Ai fini della previdenza, quindi della pensione, è possibile ricostruire la propria posizione contributiva presentando domanda di computo, riscatto o ricongiunzione dei periodi di attività antecedenti l'immissione in ruolo per i quali siano stati versati i contributi. In altri termini, ai fini di un'unica pensione, sarà possibile sommare sia i periodi di lavoro svolto presso privati o come attività autonoma e professionale, sia quelli prestati presso le pubbliche amministrazioni e presso la scuola. L'Amministrazione e l'INPS valutano autonomamente i servizi ai fini della pensione "utili ex se"; cioè il servizio di ruolo, gli incarichi a tempo indeterminato, il servizio militare. La richiesta non è necessaria, ma è consigliata. Per tutti gli altri servizi, l'interessato deve chiedere all'ente previdenziale (l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici) la valutazione ai fini pensionistici.

Successivamente l'INPS emetterà un provvedimento specifico:

1. di "computo", cioè senza onere per l'interessato, ma con spostamento di contributi da altra gestione;
2. di "riscatto", ovvero con onere economico a carico dell'interessato;
3. di "ricongiunzione", ai sensi della legge 29/1979 (come modificata dal D.L. 78/2010) e della legge 45/1990, quasi sempre con onere a carico dell'interessato.

Queste domande riguardano tutti i periodi con iscrizione a regimi previdenziali diversi, l'indennità di disoccupazione, la durata dei corsi di laurea e delle specializzazioni, il servizio militare di leva o il servizio civile, nonché le attività di lavoro autonomo o di libero professionista.

Si consiglia di presentare le domande il prima possibile poiché l'onere di riscatto è calcolato in relazione allo stipendio, all'anzianità contributiva e all'età all'atto della presentazione; in ogni caso, occorre presentarle almeno due anni prima del pensionamento.

A domanda sono computabili:

- i servizi non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato con versamento di contributi INPS;
- i servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o locali con versamento di contributi ex CPDEL;
- i servizi di volontariato nei Paesi in via di sviluppo prestati anteriormente alla nomina in ruolo.

A domanda sono valutabili (in quanto coperti da contribuzione figurativa):

- il servizio militare di leva o il servizio civile;
- l'astensione obbligatoria per maternità in assenza di rapporto di impiego.

A domanda sono riscattabili, anche parzialmente:

- i periodi di studi universitari (a prescindere dalla qualifica di appartenenza);
- il diploma ISEF;
- il diploma Accademia di Belle Arti;
- il diploma universitario;
- il diploma di specializzazione;
- il dottorato di ricerca;
- l'astensione facoltativa, fino a 6 mesi per ogni gravidanza intervenuta al di fuori del rapporto di impiego;
- i periodi di assistente universitario o professore incaricato a titolo gratuito;
- i periodi di insegnante nelle scuole legalmente riconosciute per i quali c'è stata retribuzione e regolare pagamento dei contributi;
- la decorrenza giuridica della nomina in ruolo an-

tecedente a quella economica, nel caso in cui i periodi di decorrenza retroattiva del ruolo non fossero coperti da contribuzione.



Sono riscattabili nella misura massima di 3 anni i periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro successivi al 31/12/96 (aspettativa per motivi di famiglia o di studio, interruzioni per motivi disciplinari, periodi di part time).

A domanda sono ricongiungibili:

- i periodi coperti da contribuzione presso altre Casse INPS (Legge 29/1979);
- i periodi di disoccupazione (con contribuzione INPS);
- i periodi di iscrizione alle Casse di previdenza dei liberi professionisti (Legge 45/1990).

Nell'ipotesi che la ricongiunzione di periodi posseduti in gestioni pensionistiche diverse fosse molto onerosa, rimane la facoltà di rinunciare alla ricongiunzione e al momento del pensionamento optare per il cumulo, che consiste nella somma di tutti i periodi contributivi ai fini di un unico trattamento pensionistico.

In questo caso, la pensione corrisposta dall'INPS sarà calcolata proquota: proporzionalmente ai periodi posseduti nei diversi regimi e secondo le regole di ciascuna gestione previdenziale.

Nel caso di attività lavorative svolte all'estero, per le quali non è prevista la ricongiunzione, si applica la totalizzazione.

DOMANDA AI FINI DEL TFR

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è costituito dall'accantonamento, da parte dell'amministrazione, di una somma calcolata sullo stipendio mensile. Esso viene riscosso dopo la cessazione dal servizio. I neo assunti in ruolo, che sono in regime di TFR; non possono più riscattare, ai fini dell'indennità di buonuscita, i periodi relativi ai corsi di laurea o specializzazione, né i servizi non di ruolo al cui termine il dipendente ha già percepito il TFR. Unica eccezione riguarda il personale in servizio il 30/5/2000 il quale può riscattare ai fini del TFR i servizi precedenti purché gli stessi non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'ex INPDAP o dato luogo al pagamento del trattamento stesso.

Sono ormai rari i docenti neo immessi in ruolo che si trovano in queste condizioni, perché l'eventuale riscatto riguarda i servizi prestati fino all'a.s.1998- 1999, per i quali non era previsto il pagamento dell'indennità di buonuscita.

La domanda di riscatto ai fini del TFR si può presentare all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici.



RICOSTRUZIONE AI FINI DELLA CARRIERA

Ai docenti neoassunti in ruolo, durante il periodo di prova e dell'anno di formazione, è corrisposto lo stipendio iniziale.

Dopo il superamento del periodo di prova e la conferma in ruolo, il docente può chiedere il riconoscimento dei servizi preruolo valutabili ai fini della carriera e della progressione economica.

Pertanto, il suo stipendio può aumentare se gli anni di servizio riconosciuti determinano l'inquadramento in una fascia stipendiale successiva a quella iniziale. Tale riconoscimento si ottiene mediante il provvedimento di ricostruzione di carriera.

Il comma 109 dell'art. 1 della legge 107/2015 dispone che la domanda per la ricostruzione di carriera deve essere presentata tra il primo settembre e il 31 dicembre.

Si ricorda che la ricostruzione di carriera non è attivata automaticamente ma occorre presentare domanda dopo la conferma in ruolo tramite Istanze on-line.

Il diritto al riconoscimento dei servizi preruolo decade dopo 10 anni dalla data della conferma in ruolo, mentre il diritto a percepire gli arretrati si prescrive dopo 5 anni. Gli eventuali benefici economici derivanti dall'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità giuridica ed economica decorrono dalla data della stessa conferma.

I principali servizi preruolo riconoscibili ai fini della carriera cambiano in relazione al tipo di servizio prestato e al ruolo ricoperto.

I principali servizi e quelli più ricorrenti sono:

a. per i docenti nelle scuole secondarie, i servizi prestati nelle scuole secondarie statali e pareggiate (escluse quindi le paritarie e le legalmente riconosciute), nonché i servizi di ruolo e non di ruolo nelle scuole primarie statali o parificate/ paritarie, sussidiarie o sussidiate (sono escluse le scuole d'infanzia);

b. per i docenti delle scuole primarie, i servizi prestati nelle scuole elementari statali o parificate/paritarie, nelle scuole secondarie statali o pareggiate (escluse quindi le paritarie e le legalmente riconosciute), nelle scuole popolari sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non, prestati nelle scuole materne statali e comunali con nomina approvata dall'ufficio scolastico; con esclusione quindi delle scuole materne paritarie o non paritarie;

c. per i docenti delle scuole dell'infanzia, gli stessi servizi riconosciuti agli insegnanti delle scuole primarie.

I servizi si riconoscono ad anno scolastico intero, a prescindere dal numero di ore settimanali e a condizione che abbiano avuto la durata minima, nel medesimo anno scolastico e nello stesso ordine di scuola, di almeno 180 giorni (anche non continuativi) oppure il servizio è stato continuativo dal primo febbraio fino al termine delle lezioni con partecipazione agli

scrutini finali o esami.

I servizi per essere riconosciuti devono essere stati prestati col possesso del prescritto titolo di studio. I periodi riconosciuti ai fini della carriera sono distinti in due tipologie:

1. ai fini giuridici ed economici, i primi 4 anni per intero più i due terzi degli anni eccedenti;
2. ai soli fini economici il restante terzo.

Dopo la conferma, si effettua l'inquadramento nella classe stipendiale prevista dal Contratto considerando provvisoriamente solo l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici; mentre l'anzianità ai soli fini economici temporaneamente non si considera.

Le attuali fasce stipendiali si articolano nelle seguenti fasce di anzianità:

“da 0 a 8 anni” (classe 0),

“da 9 a 14 anni” (classe 9),

“da 15 a 20 anni”(classe 15),

“da 21 a 27 anni” (classe 21),

“da 28 a 34 anni” (classe 28),

da 35 sino a fine servizio (classe 35).

Poiché l'anno 2013 non è riconosciuto valido ai fini della progressione economica, il passaggio alla classe successiva avviene con un anno di ritardo.

L'anzianità posseduta ai soli fini economici sarà attribuita al compimento dell'anzianità giuridica ed economica prevista per i diversi ordini di scuola, ed esattamente:

- al compimento del 16° anno, per i docenti laureati delle scuole secondarie di secondo grado;
- al compimento del 18° anno, per gli altri docenti.

Ai fini della progressione economica e di carriera è riconosciuto anche il servizio militare di leva o quello sostitutivo. Dal 30/1/1987 è riconosciuto ex-se (come se si trattasse di servizio di ruolo) per l'effettiva durata, a prescindere dal rapporto di impiego costituito o meno. Quello prestato prima della data suindicata è riconosciuto solo se prestato in costanza di servizio.

IL FONDO ESPERO LA PENSIONE COMPLEMENTARE

Negli ultimi decenni il sistema pensionistico italiano ha subito radicali cambiamenti. Ciò nasce dal fatto che nel nostro Paese, da un lato si vive più a lungo, e di conseguenza si pagano pensioni a più persone e per più tempo, dall'altro è rallentata la crescita sia economica che demografica.

Per mantenere il sistema previdenziale in equilibrio si sono rese necessarie varie riforme per effetto delle quali non sarà possibile conservare inalterato l'attuale rapporto favorevole tra la pensione e l'ultima retribuzione percepita. Infatti, i futuri pensionati, rispetto al loro stipendio, percepiranno meno di quanto percepisce chi è andato in pensione con le vecchie

regole.

Per molti lavoratori la sola pensione pubblica non sarà più sufficiente a garantire un tenore di vita simile a quello goduto durante l'attività lavorativa.

Per questi motivi alla pensione pubblica (primo pilastro) è stata affiancata la previdenza complementare (secondo pilastro), allo scopo di integrare la prestazione pensionistica obbligatoria.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE, IL FONDO SCUOLA ESPERO

La previdenza complementare rappresenta quindi una scelta necessaria per coloro che, quando smetteranno di lavorare, non vorranno subire un drastico ridimensionamento del proprio tenore di vita.

Il Fondo Scuola Espero è il fondo pensione per tutti i dipendenti della scuola, che offre l'opportunità di costruire la pensione complementare.

Espero è un'associazione senza fini di lucro, che lavora unicamente nell'interesse dei propri aderenti con l'obiettivo di permettere all'aderente di costruire una pensione complementare per integrare il previsto abbassamento della pensione pubblica.

È amministrato e controllato dai rappresentanti eletti dai lavoratori e dai componenti designati dal datore di lavoro. Attualmente conta più di 100.000 soci.

È un fondo pensione a capitalizzazione individuale e contribuzione definita. Ogni lavoratore che aderisce al fondo apre un proprio conto individuale dove confluiscono i contributi versati.

ADESIONE

L'adesione si effettua andando sul sito internet www.fondo-espero.it. Successivamente, per completare il procedimento, bisogna accedere nell'area riservata del Portale NoiPA, nella sezione Previdenza Complementare. Per l'iscrizione deve essere inserito il Pin dispositivo, da richiedere alla Scuola di servizio nel caso l'interessato non lo possieda già.

I VERSAMENTI NEL CONTO PERSONALE

Il finanziamento del Fondo avviene mediante una contribuzione reale e una contribuzione figurativa (virtuale).

1. La contribuzione reale è determinata:
 - dal contributo del datore di lavoro, 1% della retribuzione lorda;
 - dal contributo del lavoratore, 1% della retribuzione lorda;
 - dal contributo volontario del lavoratore, fino al 20% della retribuzione lorda;
 - dai rendimenti conseguiti con l'investimento dei contributi sui mercati finanziari.

2. La contribuzione figurativa (virtuale) è costituita da:

- un conto di natura figurativa dove sono accantonate le quote del TFR che l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, al termine del rapporto di lavoro, conferirà ad Espero.



I VANTAGGI FISCALI

1. DEDUCIBILITÀ DEI VERSAMENTI

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati, entro il limite di 5.164,57 euro all'anno. Tale importo comprende il contributo del lavoratore e del datore di lavoro e gli eventuali versamenti volontari, è esclusa la quota del TFR. L'agevolazione fa diminuire l'imposta che si deve pagare in base al reddito.

2. TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dal 2018 sono state introdotte agevolazioni fiscali sulle prestazioni del Fondo durante la fase di erogazione, sia sulla pensione complementare sia sul capitale. Ora l'aliquota fiscale applicata è del 15% e, per ogni anno di adesione successivo al 15°, l'aliquota per sé, per i figli o per il coniuge in regime di comunione dei beni.

3. TASSAZIONE DEI RENDIMENTI E COSTI DI GESTIONE

Rispetto al 26% normalmente applicato ai rendimenti finanziari, i rendimenti ottenuti dai fondi pensione sono tassati al 20% e, per alcune tipologie di titoli pubblici, l'aliquota scende al 12,5%.

I costi di gestione dei fondi negoziali, come il Fondo Espero, sono notevolmente più bassi dei Fondi Pensione Aperti e dei PIP.

LA GESTIONE FINANZIARIA: LA SCELTA TRA DUE COMPARTI E I RENDIMENTI

Espero offre agli aderenti la possibilità di scegliere tra due comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento:

- Il Comparto GARANZIA è caratterizzato da una garanzia di restituzione del capitale;
- il Comparto CRESCITA, con profilo di rischio medio-basso è leggermente più dinamico del precedente. All'atto dell'adesione, l'aderente sceglie il comparto in cui fa confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto crescita. Dopo almeno 12 mesi di permanenza in un comparto, è possibile modificarlo.

Da aprile 2009 (avvio gestione finanziaria) a ottobre 2019 il comparto Crescita ha realizzato un rendimento medio annualizzato del 4,28%; nello stesso periodo il rendimento del comparto Garanzia è stato pari al 1,67%.



Indicatore Sintetico dei Costi (dati Covip del 27/05/2022)				
COMPARTI	ANNI DI PERMANENZA			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
ESPERO GARANZIA	0,94%	0,60%	0,47%	0,37%
ESPERO CRESCITA	0,78%	0,43%	0,30%	0,20%

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di FONDO SCUOLA ESPERO, è riportato, per ciascun comparto, l'Indicatore sintetico dei costi (ISC), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% e diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica complementare (2, 5, 10 e 35 anni).

LE PRESTAZIONI PRE-PENSIONAMENTO

ANTICIPAZIONE

Dopo 8 anni di iscrizione al fondo è possibile richiedere un'anticipazione nei seguenti casi:

- acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé, per i figli o per il coniuge in regime di comunione dei beni;
- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti per sé, i figli o il coniuge fiscalmente a carico;
- spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la formazione continua.
- L'anticipazione può riguardare l'intera posizione accumulata (contributi lavoratore, contributi del datore di lavoro, rivalutazioni maturate) o una sua parte. Sono escluse dall'anticipazione le contribuzioni figurative Tfr accantonate presso l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici.

TRASFERIMENTO

È possibile chiedere il trasferimento ad un altro fondo della posizione maturata con Espero:

- in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, dopo almeno 3 anni di iscrizione;
- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo per dimissioni, pensionamento, licenziamento ecc.

LE PRESTAZIONI POST-PENSIONAMENTO

Può richiedere il riscatto della posizione accumulata l'iscritto che cessa l'attività lavorativa per le seguenti cause:

- Inabilità, mobilità, fondo esuberi, fallimento e per altre cause indipendenti dalla volontà delle parti;
- Scadenza del contratto, dimissioni, licenziamento

e altre cause dipendenti dalla volontà delle parti.

- Decesso. In caso di decesso dell'associato prima del suo pensionamento la posizione maturata nel Fondo viene riscattata dal coniuge, o, in sua mancanza, dai figli o, in mancanza del coniuge e dei figli, dai genitori se fiscalmente a carico dell'iscritto. Se mancano i suddetti soggetti l'iscritto può designare un beneficiario. Qualora mancassero tutti i soggetti sopra descritti la posizione resta acquisita al Fondo (D.lgs. 124/1993).

Al momento del pensionamento, l'iscritto pubblico potrà scegliere tra le seguenti opzioni per la restituzione del montante finale:

- trasformazione dell'intero montante in rendita (pensione annua);
- 50% del montante in capitale e 50% in rendita;
- 100% capitale, qualora la rendita di Espero sia inferiore all'assegno sociale INPS.

L'aderente, che possiede i seguenti requisiti, ha anche la facoltà di chiedere che la prestazione sia erogata, in tutto o in parte, in forma di RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata):

- Cessazione attività lavorativa non oltre 5 anni prima della maturazione del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (10 anni nel caso di inoccupazione superiore a 24 mesi);
- 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
- 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
- Tale prestazione è tassata con aliquota agevolata al 15%.

IL SITO DI FONDO ESPERO

Tramite il sito www.fondoespero.it è possibile:

- Controllare e gestire la propria posizione accedendo all'area riservata;
- Scaricare la modulistica;
- Rimanere aggiornati sulle news del Fondo. Inoltre, dal Portale NoiPA è possibile: aderire o modificare la contribuzione volontaria.